



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE PROMOSSO DAL SIG. ROUX ANTONIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di giugno alle ore 14,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	VICESINDACO	X	
3	MARC Giacomino	ASSESSORE		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	ASSESSORE	X	
5	ROUX Antonio	ASSESSORE		X
	TOTALE		3	2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI D.ssa Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 27.04.2012 è stato notificato al Comune di Bellino il ricorso giurisdizionale (acclarato al prot. n. 1150) proposto, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, dal Sig. Roux Antonio, residente in Bellino – B.ta Fontanile n. 27, volto ad ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 430 del 24.02.2012 notificata in data 29.02.2012, e di ogni altro atto antecedente, connesso e consequenziale, con la quale veniva applicata al Sig. Roux Antonio la sanzione ex art. 34 DPR 380/2011 e veniva ingiunto, contestualmente, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 15.719,88 con riferimento ad opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia n. 16/95 rilasciata in data 28.03.1997;
- Nell'atto introduttivo del giudizio è stata formulata istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
- Ritenuti sussistenti, alla luce dei rilievi svolti e riepilogati nella premessa dell'ingiunzione di pagamento sopra citata, i presupposti di fatto e di diritto su cui è stato fondato il provvedimento impugnato;
- Ritenuto, pertanto, di resistere in giudizio al fine di tutelare le ragioni e le motivazioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento emesso dal responsabile del servizio in data 24.02.2012 prot. n. 430;
- Ravvisata la necessità di procedere sollecitamente in merito alla costituzione in giudizio in considerazione dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio;
- Rilevato che, le pronunce della Suprema Corte (Cass. 07.06.2001 n. 10787 – Cass. 16.06.2005 n. 12868) e da ultima la sentenza n. 730/2012 del Consiglio di Stato – Sez. V hanno chiarito che se, da un lato, competono ai dirigenti/responsabili, in quanto attività meramente gestionali, l'autorizzazione alla lite e l'affidamento dell'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente, resta, d'altro canto, ferma in capo al Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, la competenza a rilasciare la procura alle liti in favore del professionista individuato, salvo che lo Statuto Comunale non stabilisca diversamente;
- Visto il disposto dell'art. 23 co. 1 lett. a) del vigente Statuto Comunale che riconosce al Sindaco la rappresentanza generale dell'Ente e quindi, anche, la rappresentanza in giudizio;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di "riserva di rappresentanza";
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di prendere formalmente atto del ricorso giurisdizionale presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, dal Sig. Roux Antonio, residente in Bellino B.ta Fontanile n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Botasso del Foro di Saluzzo, notificato a mezzo servizio postale in data 27.04.2012 ns. prot. n. 1150;

- Di costituirsi in giudizio riconoscendo al Sindaco, a mente del combinato disposto degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 23 co. 1 lett. a) del vigente Statuto Comunale la rappresentanza in giudizio del Comune nella vertenza giudiziaria di che trattasi;
- Di demandare al responsabile del servizio amministrativo l'adozione dei provvedimenti necessari a resistere alla lite primo fra tutti apposita determinazione di nomina del difensore;
- Di prevedere, per tale incarico, un fabbisogno finanziario di approssimativi € 2.000,00 che trova riferimento agli interventi 1.01.08.03 e 1.01.06.03 Cap. 160 e 200 del bilancio esercizio 2012 che presenta la sufficiente disponibilità.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 06 GIU. 2012 al 21 GIU. 2012
Opposizioni..... N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 06 GIU. 2012



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Municipal Secretary, Mariagrazia Manfredi.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 16 GIU. 2012 ai sensi del D.Lgs 267/2000.


Data 16 GIU. 2012



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 06 GIU. 2012



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the first section, belonging to the Municipal Secretary.